

COMUNE DI APPIANO GENTILE

STATUTO

Delibera n. 11 del 5/4/2002.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Definizione**

1. Il Comune di Appiano Gentile è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 **Autonomia**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato .
4. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in piazza Libertà, n.13.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Esso confina con il territorio dei comuni di: Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Oltrona S. Mamette, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Guanzate, Veniano, Lurago Marinone, Carbonate, Tradate.

Art. 5

Stemma – Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7

Sport, servizi sociali e pubblici

1. Il Comune considera lo sport come un servizio sociale e si fa promotore dell'attività sportiva e dell'interesse generale della collettività, finalizzato all'esercizio della pratica sportiva.
2. La pratica sportiva rappresenta valorizzazione della persona umana, crescita delle sue attitudini e partecipazione alla vita sociale, e costituisce un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e della collettività.

3. Le funzioni sportive, oltre alle norme costituzionali, trovano la loro fonte nell'art. 60 del DPR 616/77, nell'art. 10 D. Lgs. 242/99, e si collocano nell'area dei servizi pubblici di rilievo locale di cui agli artt. 112 e 113 del D. lgs. 267/2000 e nell'art. 11 del D. Lgs., n. 286/1999 sulla qualità dei servizi pubblici locali e carta dei servizi.

Art. 8

Contratti di sponsorizzazione

1. L'amministrazione, per una migliore qualità dei servizi ed una maggiore economicità, potrà stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, sulle basi dell'art. 199 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto
2. Il Consiglio Comunale è organo di controllo e di indirizzo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il rappresentante istituzionale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o su una valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è espletata dai responsabili dei servizi interessati che curano parimenti la predisposizione della relativa documentazione; la verbalizzazione degli atti inerenti le sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art.12

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando un'intera comunità delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione del Consiglio Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi e alle modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valesi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazioni delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 13

Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria .

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato dall'adunanza; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro i venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata fissata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta sia nel caso di sessione ordinaria che nel caso di sessione straordinaria ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art.14

Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo sono presentate al Consiglio Comunale da parte

del Sindaco, sentita la Giunta comunale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il Consiglio Comunale si è insediato.

2. Ciascun Consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale .

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee, o speciali, di inchiesta di indagine di studio. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art.16

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, sono regolati dalla legge; essi rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono sia in sessione ordinaria che straordinaria per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, quale presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché di far pervenire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20 dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da Istituzioni o Enti indipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale hanno diritto di visionare gli atti.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e ogni altra comunicazione.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla comunicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita presso il Comune la conferenza dei capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate sia nel presente Statuto che dall'art. 39 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il Protocollo comunale.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente copia degli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 19

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,

impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.20

Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 21

Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le

Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri purché gli argomenti da trattare rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale,

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 23

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina del commissario.

Art. 25

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art.26

Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Art. 27

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a sei di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia privata e di lavori pubblici devono astenersi da esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.28

Nomina della Giunta comunale

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo statuto giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 30

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio comunale per disposizione di legge e che non ricadano nelle competenze del Sindaco per disposizione di legge o di Statuto.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Per quanto concerne l'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative della Giunta, si rinvia al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31
Le libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le Fondazioni, i Comitati e le Istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione. Il Comune li riconosce quali suoi interlocutori, purché siano iscritti all'apposito Albo Comunale; nel presente Statuto vengono tutti compresi con l'espressione "forme associative".

2. Le forme associative possono chiedere l'iscrizione all'Albo comunale; i requisiti per tale iscrizione, sono:

a) Svolgere l'attività, almeno in parte e in modo non occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantenere attività, una sede o un recapito;

b) Svolgere una attività non in contrasto con le disposizioni di legge;

c) Non avere fini di lucro;

d) Perseguire fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione e di svolgimento di attività sportive o comunque fini di pubblico interesse.

e) Non avere natura economica o rappresentante interessi di categoria.

3. Qualora non esista uno statuto o un atto costitutivo redatto in forma scritta, le forme associative presentano una dichiarazione da cui risultino la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento dei poteri di rappresentanza verso i terzi e tutti gli accordi tra i membri.

4. L'iscrizione all'Albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione comunale sull'attività, sugli obiettivi e sull'organizzazione delle forme associative, gli eventuali controlli sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Statuto per l'iscrizione.

5. Le forme associative iscritte all'Albo comunale possono indirizzare interrogazioni, comunicazioni al Sindaco su problemi attinenti l'attività amministrativa comunale. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia risponde nelle forme previste dal regolamento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. Le forme associative iscritte all'Albo comunale possono chiedere al Sindaco o a ciascun Assessore di essere sentite su problemi attinenti l'attività su materie di loro competenza. Il Sindaco e l'Assessore le incontra, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Solo le forme associative iscritte all'Albo possono chiedere la concessione di contributi da parte del Comune.

8. L'iscrizione all'albo, di per sé, non dà titolo alla concessione di contributi.

Art. 32

Le consulte

1. Il Comune favorisce il coordinamento tra le forme associative, iscritte all'Albo comunale, istituendo una consulta per ogni area di attività con caratteristiche affini. Tali aree sono determinate dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla elezione della Giunta.

2. Ogni forma associativa iscritta all'Albo ha diritto di far parte della consulta nella sua area di attività.

3. Le modalità di funzionamento delle consulte, gli obiettivi, gli obblighi ed i diritti dei partecipanti sono determinati dalle associazioni che li fissano in un Regolamento, di cui il Consiglio Comunale prende atto.
4. Nel determinare le modalità del suo intervento di sostegno alle consulte, il Comune le privilegia rispetto ai singoli ed alle singole forme associative non solo per quanto riguarda i pareri, ma anche per quanto attiene alla stipulazione di convenzioni per l'espletamento di servizi o la gestione di impianti.

Art. 33

La consulta dell'economia e del lavoro

1. E' istituita la consulta dell'economia e del lavoro; ne fanno parte le associazioni sindacali, professionali e di categoria con rappresentanza almeno provinciale ed attive nel territorio del Comune.
2. Il Consiglio comunale entro quattro mesi dall'insediamento nomina la consulta definendone la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento, sentite le associazioni di cui al comma 1.

Art. 34

Iniziativa popolare

1. Il Sindaco convoca almeno due volte all'anno i Consigli Comunali aperti a tutti i cittadini, nei quali vengono illustrate le principali iniziative che l'Amministrazione comunale intende assumere nei mesi successivi.

2. Il Sindaco può comunque convocare assemblee per discutere argomenti di interesse collettivo. Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini.

3. Il Sindaco inoltre convoca l'assemblea per discutere argomenti di interesse collettivo qualora lo richiedano in forma scritta almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune .

4. Ogni cittadino può rivolgere istanze, petizioni, e proposte scritte al Sindaco su problemi attinenti l'attività amministrativa comunale. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia rispondono entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. Cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono proporre una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa comunale. La petizione con le sottoscrizioni è presentata al segretario comunale, il quale, controllato il numero delle sottoscrizioni sottopone la petizione alla commissione consiliare dei capigruppo.

6. Il Sindaco, di intesa con la commissione consiliare dei Capigruppo, convoca entro trenta giorni un Consiglio comunale per discutere del problema oggetto della petizione, se l'argomento rientra nelle competenze del Consiglio.

7. Al Consiglio comunale possono prendere la parola non più di tre sottoscrittori della petizione.

8. Cento cittadini che abbiano compiuto il 16^a anno possono formulare una proposta di deliberazione su argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La proposta con le sottoscrizioni che devono essere autenticate, è presentata al Segretario comunale, il quale controllato il numero delle sottoscrizioni, sottopone la proposta alla commissione consiliare dei capigruppo.

9. Il Sindaco di intesa con la commissione consiliare dei capigruppo, convoca entro trenta giorni o la Giunta o il Consiglio Comunale per discutere della proposta di deliberazione, se l'argomento rientra nella competenza di uno dei due organi.

10. Al Consiglio Comunale possono prendere la parola non più di tre sottoscrittori.

11. La proposta può essere formulata anche in forma sintetica purché sia chiaro l'intervento proposto; il Segretario Comunale sottopone ai sottoscrittori la stesura della proposta di deliberazione e di deliberazione redatta in forma definitiva e discute con una rappresentanza dei sottoscrittori la stesura della proposta stessa per renderla uniforme ai caratteri dei provvedimenti amministrativi.

12. Qualora la richiesta di convocazione di assemblee o la proposta di deliberazione non rechino il numero di sottoscrizioni richiesto o queste non siano autenticate, il Segretario Comunale informa ugualmente il Sindaco; questi, sentita la commissione consiliare dei capigruppo, può disporre ugualmente la convocazione dell'assemblea o la discussione in Consiglio Comunale della petizione e della proposta di deliberazione. Può anche disporre che la trattazione del problema sia deferita, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente per materia, la quale ha l'obbligo di ascoltare almeno tre sottoscrittori.

Art. 35

Informazione – Accesso alle strutture e ai servizi

1. Il Comune informa i cittadini sui servizi, espletati dall'Amministrazione comunale, con idonee e tempestive forme di pubblicità per indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione.

2. Il Comune fa sì che analogha pubblicità sia data dai Consorzi, dalle Istituzioni che provvedono all'erogazione dei servizi, e in particolare, dalla ASL.

3. Il Comune consente e garantisce a chiunque il diritto di accedere liberamente alla struttura e agli edifici comunali negli orari prescritti e di godere, ove sussistano le relative condizioni, dei servizi espletati dall'Amministrazione comunale.

4. Il Comune fa sì che analogo diritto sia garantito dai soggetti di cui al 2^a comma del presente articolo.

5. Le condizioni per l'accesso ai servizi sono prescritte con disposizioni generali a norma di legge.

Art. 36

Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo su materie di interesse locale quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Il Consiglio Comunale può decidere con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e in relazione alla natura della proposta referendaria, l'allargamento del corpo elettorale anche alle persone residenti nel comune ma prive della cittadinanza italiana e ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione.

3. Per ogni anno solare si possono indire due consultazioni referendarie, in primavera ed in autunno.

4. La raccolta delle firme deve effettuarsi entro il tempo massimo di sessanta giorni.

Art. 37

Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, a meno che si tratti di oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e hanno votato a favore la maggioranza dei votanti. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal Regolamento sulla partecipazione.

3. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

Art. 38

Materie escluse

1. Non è ammesso referendum nelle seguenti materie:

- a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) Personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;
- c) Funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) Materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi cinque anni;
- f) Finanza, tributi, tariffe;
- g) Materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- h) Statuto Comunale;
- i) Regolamento Consiglio Comunale;
- j) P.R.G. e strumenti urbanistici attuativi.

Art. 39

Rinvio al Regolamento

1. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli sul referendum si rimanda al Regolamento sulla partecipazione.

Art. 40

Nomina del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Como, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La persona eletta può non risiedere nel territorio comunale; deve essere scelta tra i magistrati che abbiano cessato di prestare servizio, tra i segretari comunali in quiescenza, tra i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio con esperienza almeno decennale nell'impiego pubblico o nel campo giuridico amministrativo.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri dell'Organo Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) il Segretario comunale;
- d) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti ed Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
- e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale.
- f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario Comunale.

Art. 41

Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 42

Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, 1^a comma del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 43

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art.44

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

TITOLO IV FORME COLLABORATIVE

Art.45

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei modi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri

servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali .

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47 **Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 42 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il sistema consortile.

Art. 48 **Accordo di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità e ogni altro connesso adempimento.

Art. 49 **Unione di comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 41 e dei principi della legislazione in materia di Autonomie Locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 50
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplina altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 51

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal Regolamento comunale di contabilità .

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi , servizi e interventi .

Art. 52

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale e nei limiti da questa fissati, dal Regolamento di Contabilità

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'Organo di Revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 53

Rendiconto della Gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 54

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale

e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 55

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda.

Art. 56

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La

composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'Azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 57 **Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 58

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche e nel rispetto della procedura di cui all'art. 116 del decreto legislativo 267/2000.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 59

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE

Art. 60

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 62

Organizzazione e funzione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. I dipendenti comunali sono al servizio della comunità, curano la gestione e l'esecuzione obiettiva ed imparziale del programma adottato dagli organi elettivi.

3. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

4. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo il principio di responsabilità attribuito a ciascun livello operativo, tenuto conto delle relative funzioni attribuite e del corrispondente inquadramento.

Art. 63

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 64

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Art. 65

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

2. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina nel posto di vice-segretario devono essere uguali o analoghe a quelle previste per il posto di segretario comunale.

Art. 66

Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di

governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Art. 67

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri Enti Locali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 69

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
4. La proposta di modifica, integrazione o soppressione di articoli del presente Statuto, respinta dal Consiglio comunale, non può essere ripresentata, nella medesima forma e contenuto, prima di due anni dalla data della delibera consiliare di respingimento.
5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle suddette leggi.